

La clonazione animale e la sicurezza degli alimenti

Bartolomeo Griglio*, Walter Marrocco**

*Coordinatore progetto ANMVI-FIMMG; **Coordinatore scientifico FIMMG-ALIMENTAZIONE

La pubblicazione a metà di ottobre da parte della Food and Drug Administration (l'Agenzia che negli Stati Uniti si occupa dell'analisi del rischio anche legata agli alimenti) di un documento che riporta i risultati degli studi sulla valutazione del rischio (*Risk Assessment*), inerenti la sicurezza degli alimenti ottenuti da animali clonati ha creato un certo allarmismo nei media e nell'opinione pubblica americani ed europei.

Il primo ad evidenziare la notizia è stato il Washington Post (http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/10/16/AR2006101601337_pf.html) seguito poi da numerosi siti internet e dai nostri giornali e notiziari. I titoli usati per introdurre la notizia e che abbiamo potuto leggere o sentire nelle ultime settimane di dicembre 2006 sono stati, come ormai è consuetudine quando si affrontano problematiche legate alle questioni dell'ingegneria genetica, piuttosto drastici: "USA: presto in vendita carne e latte clonati" oppure "Le autorità sanitarie degli Stati Uniti danno il via libera al consumo di animali duplicati" o ancora "La cena è clonata" con articoli conditi di pareri di esperti di associazioni di consumatori e di produttori nostrani che nella maggior parte dei casi finiscono per limitarsi a ribadire la presupposta spregiudicatezza del mondo USA nel campo della tutela del cittadino rispetto alle tradizioni Europee ed Italiane.

Il rapporto (<http://www.fda.gov/cvm/CloneRiskAssessment.htm>), su cui la FDA ha aperto una consultazione pubblica mediante la quale sarà possibile, da parte di enti e associazioni, inviare commenti sino al 3 di aprile del 2007, confermerebbe al momento, dal punto di vista scientifico, i risultati già emersi durante gli oltre 5 anni di studi e già in parte pubblicati dalla stessa Agenzia nel 2003, e cioè l'assenza di differenze rilevabili anche per quanto riguarda i livelli di sicurezza, tra gli alimenti prodotti da animali normali e quelli da animali clonati.

La FDA ha inoltre annunciato la disponibilità e la richiesta di commenti su di una proposta di gestione del rischio (Risk Management) degli animali clonati e dei loro discendenti che scaturisce dai dati ottenuti dal processo di Risk Assessment.

Ma perché allora la Food and Drug Administration ha ritenuto opportuno affrontare l'argomento?

Sicuramente per la notevole importanza riscossa da tale tematica. L'utilità dell'uso di risorse genetiche come fattore di produzione sarà sempre più una variabile importante, se non determinante, della competizione e dell'armonizzazione economica fra i sistemi produttivi territoriali e internazionali; le applicazioni pratiche della clonazione attraggono gli interessi dell'industria biotecnologia ed i ricercatori guardano sempre con più interesse alle nuove importanti prospettive di ricerca sul genoma.

In cosa consiste la clonazione e quali sono le sue finalità?

L'applicazione della bio-ingegneria al campo della selezione animale è un'acquisizione recente, essendosi diffusa solo nel corso del secolo scorso a seguito della progressiva diffusione, nell'allevamento zootecnico, della fecondazione artificiale e delle tecniche di embrio-transfer. La possibilità di ottenere degli embrioni vivi e vitali al di fuori del corpo materno e l'acquisizione di nuove tecniche di manipolazione genetica, ha portato già alla fine degli anni '80 in alcuni Paesi alla diffusione della clonazione da cellule embrionali. Tale tecnica consiste nell'ottenere gemelli monozigoti dalla divisione, effettuata in laboratorio, di una ovocellula fecondata in modo naturale o artificiale. L'esperimento, reso pubblico il 23.2.1997 dal gruppo di Ian Wilmut di Edimburgo, che ha dato vita a *Dolly* la pecora nata dalla clonazione di una cellula adulta prelevata dalla ghiandola mammaria, ha rappresentato il punto di svolta. Per la prima volta i ricercatori sono riusciti ad isolare il nucleo contenente il DNA da una cellula dell'animale donatore ed inserirlo all'interno di una cellula uovo in cui il nucleo è stato rimosso. Altri ricercatori, tra cui l'italiano Cesare Galli, hanno confermato negli anni successivi la possibilità dell'intervento: le molecole contenute nell'ovocita hanno la capacità di "riprogrammare" il nucleo della cellula introdotta in modo da farla ritornare cellula embrionale. L'embrione che si sviluppa può essere trapiantato nell'utero di una femmina ricevente della stessa specie, anche se, allo stato attuale, la sua capacità di svilupparsi a termine rimane ancora limitata rispetto al processo naturale.

ECONORMA S.p.A.
Monitoraggio e
Telecontrollo della
TEMPERATURA
UMIDITÀ RELATIVA

serie PT-105/3F

VIA RADIO
SENZA FILI

ECONORMA S.p.A.
31020 SAN VENDEMIANO - TV
Via Olvera 52 Tel. 0438.409049 Fax 0438.409038
info@econorma.com www.econorma.com

GLI ANIMALI CLONATI AD OGGI

LA PECORA: nel febbraio 1997 il gruppo di Ian Wilmut, dell'istituto Roslin di Edimburgo annuncia la nascita della pecora Dolly. La pecora è stata ottenuta a partire da una cellula adulta prelevata dalla ghiandola mammaria e trasferita in un ovocita in precedenza privato del nucleo

IL TOPO: la nascita del primo topo-fotocopia viene annunciata nell'estate 1998 dall'Università delle Hawaii. Il primo topo clonato è stato ottenuto utilizzando le cellule del cumulo, che circondano l'ovocita: di qui il nome di Cumulina. Del gruppo di ricerca, diretto da Ryuzo Yanagimachi, ha fatto parte l'italiano Maurizio Zuccotti

LA MUCCA: la tecnica del trasferimento nucleare viene applicata con successo ai bovini e nel dicembre 1998 un gruppo di ricerca giapponese annuncia la nascita di otto vitelli, ottenuti a partire da cellule prelevate da una mucca adulta

IL TORO: viene ottenuto in Italia il primo mammifero maschio nato per clonazione: è il toro Galileo ed è frutto della ricerca di Cesare Galli e del suo gruppo del laboratorio di Cremona del Consorzio per l'Incremento Zootecnico. L'annuncio arriva nel settembre 1999, subito seguito dal sequestro dell'animale imposto dall'ordinanza dell'allora ministro della sanità, Rosy Bindi, che vietava la clonazione animale

IL MAIALE: nel marzo 2000 il gruppo di Keith Campbell, uno dei padri di Dolly, annuncia la nascita di cinque maialini, tutte femmine, destinati a fornire organi a prova di rigetto per i trapianti da animale a uomo. Il risultato è stato ottenuto negli Usa, nei laboratori della Ppl Therapeutics

IL GATTO: la gattina Copycat è il primo animale da compagnia ottenuto con il trasferimento nucleare. La notizia della sua nascita arriva nel febbraio 2001 dagli Stati Uniti

IL CONIGLIO: il primo coniglio-fotocopia nasce geneticamente modificato per essere utilizzato come modello per lo studio di malattie umane. Il risultato è stato annunciato nel marzo 2002 dall'istituto francese per la ricerca agronomica

IL MULO: il primo equino clonato è un mulo, ottenuto nell'università americana dell'Idaho. È una femmina ed è stata ottenuta a partire da cellule fetali. Gli ovociti in cui è stato trasferito il nucleo delle cellule sono stati impiantati in utero senza attendere la formazione dell'embrione. Il risultato è annunciato nel maggio 2003 sulla rivista 'Science'

IL CAVALLO: è il nuovo arrivato nella fattoria dei cloni. Ottenuto dal gruppo italiano di Cesare Galli, segna il primo grande successo nella clonazione di un equino a partire da cellule adulte. È anche il primo caso in cui un mammifero partorisce il clone di se stesso, dato che la cavalla che ha portato avanti la gravidanza è stata anche la donatrice della cellula della pelle da cui è stato ottenuto il clone

Le finalità degli interventi in campo genetico tramite la clonazione animale sono molteplici: dall'acquisizione di nuove conoscenze scientifiche di base quali ad esempio "il chiarire i meccanismi che regolano i processi di sviluppo e il differenziamento normale e patologico", valutando e monitorando anche le eventuali nuove esigenze degli animali clonati, a finalità produttive e terapeutiche (trasferimento di DNA umano su animali o su microrganismi, per i trapianti, produzione di cellule staminali embrionali umane da embrioni animali), conservative (salvaguardare e riprodurre le specie di parti-

colare interesse naturale o in estinzione) e migliorative (nuove forme di vita animale). Su questi tipi di intervento definiti "clonazione terapeutica" è in corso un aspro dibattito etico troppe volte privato della chiarezza che merita. Ciò è da attribuirsi in parte al forzato accostamento tra clonazione terapeutica e clonazione riproduttiva, voluto dai mass media in cerca di notizie sensazionalistiche (<http://www.sierr.unina.it/>), che finiscono con il coinvolgere anche la clonazione impiegata in campo zootecnico come tecnica di riproduzione per moltiplicare con facilità linee pregiate di animali. Le valutazioni della FDA hanno infatti riguardato esclusivamente gli animali clonati senza manipolazioni del patrimonio genetico che risulta identico a quello di un soggetto ottenuto per via naturale.

Ma quali sono i rischi per il consumatore?

Dagli Stati Uniti arrivano le maggiori perplessità con l'inedita alleanza tra alcune associazioni di produttori, gli animalisti ed i consumatori che contestano la scarsità di dati disponibili e soprattutto il principio di "equivalenza" tra gli alimenti ottenuti da animali clonati e quelli da animali nati da normali incroci che aprirebbe la possibilità, per i produttori, di commercializzare latte e carne senza alcuna etichettatura informativa per i cittadini. Il rischio paventato dai produttori è quello che il dibattito intorno alle posizioni della Food and Drug Administration possa creare un allarmismo ingiustificato presso i consumatori su alimenti che, per i costi delle tecniche di clonazione da cellule somatiche ed i risultati ancora limitati, non sono di fatto commercializzabili (si quantifica in un centinaio di capi gli animali clonati presenti negli USA). L'attuale mercato per questo settore è rappresentato, anche in Italia, dove la clonazione degli animali è consentita dal 2002, dalla clonazione di riproduttori di alto livello da impiegare per fecondazione artificiale (<http://www.ciz.it/index.aspx?m=53&did=128>). In tale contesto le ricerche svolte dalla FDA forniscono indicazioni tranquillizzanti rispetto all'aspetto della sicurezza. Spetterà però ai decisori politici valutare la commerciabilità o meno e le modalità di etichettatura dei prodotti alimentari sulla base di considerazioni etiche, sociali, ambientali, ecc... Condividiamo pertanto il parere del Comitato Italiano di Bioetica (<http://www.ceris.cnr.it/bioetica/Clonazione.html>) che afferma la positività della ricerca nel campo della clonazione animale purché sia utilizzata e gestita correttamente per il raggiungimento di obiettivi chiari ed utili, specialmente in zootecnia. Soltanto la ricerca può chiarire se vi siano o meno effetti negativi sulla durata della vita riproduttiva e produttiva di cloni nati da cellule somatiche di soggetti dalle prestazioni note e dagli alimenti da essi derivati.

Altri siti internet di approfondimento

<http://www.governo.it/biotecnologie/saperne.html>
http://www.dbec.unina.it/clonazione/clon__animale.htm
http://www.regione.piemonte.it/parchi/riv_archivio/1999/86apr99/ottavo.htm
http://www.torinoscienza.it/dossier/apri?obj_id=644

In vigore le nuove norme europee sul trasporto animale

È in vigore dal 25 gennaio 2007 il Regolamento CE 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 54/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento CE n.1255/97. Il regolamento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 5 febbraio 2005, è applicabile in tutti i 27 Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 5 gennaio 2007, ad eccezione dell'articolo 6 (trasportatori), comma 5, applicabile a partire dal 5 gennaio 2008. Il regolamento si applica al trasporto di animali vertebrati vivi all'interno della Comunità, compresi i controlli specifici che i funzionari competenti devono effettuare sulle partite in entrata e in uscita dalla Comunità. Si applicano invece le sole condizioni generali di trasporto: ai trasporti di animali effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli e con i propri mezzi di trasporto nei casi in cui le circostanze geografiche richiedano il trasporto per transumanza stagionale di taluni tipi di animali; ai trasporti effettuati dagli allevatori dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda. Sono esclusi dall'applicazione del Regolamento CE n.1/2005 i trasporti di animali che vengono attuati senza finalità economiche, come ad esempio la movimentazione degli animali da compagnia al seguito del proprietario ed i trasporti effettuati direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari o in provenienza dagli stessi, purché accompagnati da dichiarazione veterinaria. È compito degli stati membri, stabilire le regole sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del regolamento e a prendere tutte le misure necessarie per assicurare che esse siano attuate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. L'autorità competente, qualora stabilisca che un trasportatore non ha ottemperato alle prescrizioni, o un mezzo di trasporto non è conforme deve, dove è necessario: intimare al trasportatore di porre rimedio alle irregolarità riscontrate e stabilire sistemi per evitare che esse si ripresentino; sottoporre il trasportatore in questione a controlli addizionali che in particolare richiedono la presenza di un veterinario allorché si proceda al carico degli animali; sospendere o revocare l'autorizzazione del trasportatore o il certificato di omologazione del mezzo di trasporto in questione.

L'autorità ha inoltre il potere di sospendere o revocare il certificato di idoneità del conducente o del guardiano, in particolare se dalla violazione risulta che è sprovvisto di conoscenze sufficienti o non è adeguatamente sensibilizzato a trasportare animali conformemente al presente regolamento. In caso di infrazione grave o ripetuta uno stato membro può proibire temporaneamente che il trasportatore o il mezzo di trasporto in questione trasportino animali sul suo territorio, anche se il trasportatore o il mezzo di trasporto sono autorizzati da un altro Stato membro, a patto che siano esaurite tutte le possibilità offerte dall'assistenza reciproca e dallo scambio di informa-

zioni. La Direzione Generale della Sanità Animale del Ministero della Salute ha diramato una nota esplicativa a firma della Direttrice Generale, Gaetana Ferri, nella quale si raccomanda che "tutti gli operatori amministrativi e tecnici e tutti gli amministratori e professionisti della Pubblica amministrazione preposti alle autorizzazioni ed al controllo, esercitino il loro ruolo con impegno e professionalità soprattutto nella fase più critica che è quella iniziale". La nota del 14 dicembre 2006, dettaglia le novità più rilevanti apportate al regolamento in questione. Al fine di consentire una più omogenea applicazione del regolamento su tutto il territorio nazionale, il Ministero della Salute ha fornito le seguenti indicazioni e linee di indirizzo.

Compiti e responsabilità più precise per le diverse figure professionali coinvolte a vario titolo nel trasporto di animali

L'articolo 2 del Regolamento CE 1/2005 oltre al trasportatore, individua e definisce altre figure professionali con ruoli e responsabilità diverse come il guardiano, il detentore e l'organizzatore. Il guardiano come definito alla lettera c) dell'articolo 2, si identifica nella persona fisica direttamente incaricata dal trasportatore del benessere degli animali che accompagna durante un determinato viaggio e può identificarsi anche nel conducente.

Il trasportatore potrebbe individuare anche nel guardiano/conducente la persona fisica idonea per ottemperare alle prescrizioni previste all'articolo 5 comma 2 nell'ambito dell'assolvimento degli obblighi di pianificazione del viaggio.

Il detentore come identificato alla lettera K) del medesimo articolo, nei luoghi di partenza (allevamenti, centri di raccolta, stalle di sosta) di trasferimento (mercati, porti) e di destinazione (mattatoi, allevamenti, stalle di sosta, etc) deve adempiere agli obblighi previsti all'articolo 8 del regolamento e in particolare per i lunghi viaggi ha l'obbligo di compilare le parti di competenza delle sezioni 2 e 3 dell'allegato II ed eventualmente anche la sezione 5 del giornale di viaggio.

L'organizzatore come definito alla lettera q) dell'articolo 2 ha obblighi specificati al comma 3 e 4 dell'articolo 5 e tra questi rientra anche l'obbligo di compilazione della sezione 1 del giornale di viaggio per la pianificazione di lunghi viaggi tra Stati Membri e tra Stati Membri e Paesi Terzi, nonché l'obbligo di preparare, timbrare e firmare tutte le pagine del giornale di viaggio conformemente alle disposizioni dell'Allegato II del Regolamento CE 1/2005. Si ribadisce che in alcuni casi la figura dell'organizzatore può coincidere con quella del trasportatore e pertanto, in tale specifico caso, l'organizzatore si dovrà far carico anche degli adempimenti previsti per i trasportatori all'articolo 5 del regolamento.

Armonizzazione delle autorizzazioni per trasportatori

L'art. 6, comma 1 del Regolamento CE 1/2005 prevede che a partire dal 5 gennaio 2007 il trasportatore sia in possesso di una nuova specifica autorizzazione ai fini dell'esercizio dell'attività di trasporto degli animali nell'ambito del territorio nazionale e comunitario rilasciata sulla base dei requisiti previsti dagli articoli 10 e 11 del Regolamento per trasporti superiori ai 65 km. Per quanto riguarda le autorizzazioni dei trasportatori rilasciate precedentemente ai sensi del DLGS 532/92 e successive modificazioni e ai sensi del DPR 320/54 che sono in scadenza è opportuno che le stesse siano già rinnovate sulla base delle disposizioni previste dal Regolamento CE 1/2005 in quanto in vigore dal 25 gennaio 2005. Come definito all'art. 2 lettera x del regolamento CE 1/2005 per trasportatore si intende qualsiasi "persona fisica o giuridica che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi. La figura del trasportatore può identificarsi anche con il conducente del mezzo di trasporto o con il guardiano, cioè con la persona incaricata dell'assistenza agli animali durante il viaggio. In tal caso esso sarà anche il responsabile dell'esecuzione degli adempimenti previsti dal Regolamento per le altre figure professionali diverse dal trasportatore coinvolte nel trasporto di animali. L'autorità competente al rilascio di detta autorizzazione può identificarsi nell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente in ragione della sede operativa del trasportatore, come peraltro già previsto dal dlgs 532/92. Il rilascio delle autorizzazioni per i trasportatori è subordinata al rispetto dei requisiti previsti all'articolo 10 e art. 11 del Regolamento a seconda che si tratti di autorizzazioni rilasciate per trasporti inferiori o superiori alle 8 ore e conformemente ai modelli riportati nell'allegato III, capi I e II del Regolamento. A tal proposito si rappresenta che anche per il rilascio delle autorizzazioni ai trasportatori che fanno viaggi inferiori alle 8 ore è necessario verificare l'acquisizione dei certificati di idoneità validi per i conducenti e guardiani entro il 5 gennaio 2008, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento CE n. 1/2005.

A tal fine le AUSL potranno comunque rilasciare autorizzazioni per i trasportatori, con validità quinquennale a condizione che questi ultimi dimostrino entro il 5 gennaio 2008 l'avvenuta acquisizione dei suddetti certificati di idoneità per conducenti e guardiani dei propri mezzi di trasporto. Si rappresenta inoltre che ai fini dell'articolo 5 paragrafo 1 del Regolamento CE 1/2005 il trasporto di animali per conto terzi deve sempre sottostare agli obblighi autorizzativi previsti dallo stesso Regolamento anche per percorsi inferiori ai 65 km. I trasporti di animali effettuati per conto proprio con finalità commerciali e su una distanza inferiore ai 65 km, soggiacciono invece agli adempimenti autorizzativi previsti agli articoli 36, 37, 38 del DPR 0/.02.01954, n. 320.

La richiesta di autorizzazione può essere fatta dal trasportatore a non più di una autorità competente ed in non più di uno Stato membro. Il trasportatore già autorizzato in uno Stato Terzo che ha una rappresentanza con sede legale in uno Stato membro deve chiedere l'autorizzazione al trasporto per tale sede legale. I trasportatori autorizzati ai sensi del Regolamento CE 1/2005 so-

no abilitati anche ad effettuare quelle tipologie di trasporto che non sono contemplate, ai fini autorizzativi dal Regolamento in questione ma che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954, n.320. Il Servizio Veterinario dell'Azienda ASL di competenza provvederà a tenere un registro aggiornato di tutti i trasportatori autorizzati e di tutti i mezzi di trasporto omologati. Tale registro potrà essere diviso in due sezioni: una sezione per le autorizzazioni al trasporto <alle 8 ore ed un'altra per la registrazione delle autorizzazioni rilasciate ai trasportatori che fanno lunghi viaggi compresa quella dei certificati di omologazione dei mezzi di trasporto su strada per lunghi viaggi.

Per i dati della sezione 2, inerente ai lunghi viaggi, è previsto un loro inserimento in un data base elettronico che potrebbe essere anche istituito a livello centrale dal Ministero della Salute ed utilizzabile dalle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni.

In attesa che vengano fornite maggiori informazioni specifiche alle caratteristiche dei numeri di registrazione che dovranno avere le autorizzazioni dei trasportatori e le omologazioni dei mezzi per i lunghi viaggi, si consiglia, in via preliminare, di numerare ciascuna sezione con una propria numerazione univoca progressiva, tenendole quindi ben distinte, utilizzando possibilmente le modalità di numerazione adottate per l'identificazione degli allevamenti in anagrafe bovina.

È responsabilità del trasportatore comunicare al Servizio Veterinario della AUSL che ha rilasciato l'autorizzazione tutti cambiamenti relativi alle informazioni ed ai documenti presentati all'atto dell'autorizzazione entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui si sono verificati.

Formazione obbligatoria dei conducenti e guardiani di veicoli stradali e del personale addetto dei trasportatori e dei centri di raccolta addetto alla cura degli animali

L'art. 6, prf. 5, prevede per i conducenti ed i guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina, suina, pollame il possesso di un certificato di idoneità ai sensi dell'art. 17, prf. 2 del Regolamento n. 1/2005, conforme al modello armonizzato riportato nell'allegato II, capo III.

L'autorità competente o l'organismo da essa designato rilascia il certificato di idoneità dopo che i conducenti e guardiani hanno completato positivamente un programma formativo, di cui al punto 2 dell'allegato IV del Regolamento, ed hanno superato un esame riconosciuto dalla stessa autorità competente che nel contempo garantisce l'indipendenza degli esaminatori. Il suddetto certificato deve essere redatto in lingua italiana ed in lingua inglese se il conducente o il guardiano operano in un altro Stato membro ed avere una validità di almeno 5 anni dal momento del rilascio. I corsi finalizzati al rilascio del certificato di idoneità potranno essere organizzati da Enti, Istituti, Associazioni di categoria ed Associazioni Professionali in maniera indipendente od in collaborazione tra loro. Lo svolgimento del programma per conducenti e guardiani dovrà essere articolato su almeno tre giorni di attività di-

dattica, teorica e pratica, relativa agli aspetti tecnici ed amministrativi della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto, secondo quanto riportato al punto 2 dell'allegato IV del Regolamento. Per quanto riguarda i corsi che potranno essere organizzati dalle Associazioni di Categoria è necessario che le stesse si avvalgano, per la didattica e per gli esami finali, di almeno un veterinario ufficiale. Il programma del corso ed i curricula dei docenti dovranno essere inviati al Ministero della salute come pure l'elenco delle persone che hanno frequentato il corso ed hanno superato l'esame finale.

Del conseguimento del certificato di idoneità per conducenti e guardiani dovrà venire a conoscenza l'Azienda Sanitaria Locale nel cui territorio ricade la residenza anagrafica degli stessi conducenti e guardiani, per l'eventuale registrazione di tutti i dati relativi ai certificati di idoneità rilasciati, al fine di consentire una loro rapida identificazione da parte delle autorità di controllo in caso di inadempienza alle prescrizioni del Regolamento CE 1/2005. L'articolo 17 prf. 1, nonché l'articolo 5, lettera f) del Regolamento CE 1255/97 prevedono che corsi di formazione devono essere messi a disposizione anche del personale dei trasportatori, dei centri di raccolta e dei posti di controllo in quanto solo a questi può essere affidato l'accudimento degli animali. La loro formazione deve essere basata sulle disposizioni previste agli allegati I e II del Regolamento (articolo 6, prf. 4 e articolo 9, prf. 2, lettera a) relativi rispettivamente alle specifiche tecniche del trasporto di animali vivi (allegato I) ed alle specifiche del giornale di viaggio (allegato II).

In particolare, questi aspetti formativi riguardano l'idoneità degli animali e dei mezzi di trasporto, le pratiche di trasporto, i periodi di viaggio e di riposo, gli intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione, le densità di carico. Inoltre, il personale dei trasportatori deve avere conoscenze specifiche anche sugli adempimenti previsti dal Regolamento sul giornale di viaggio. I corsi per il personale dei trasportatori, dei centri di raccolta e dei posti di controllo possono essere organizzati anche dai titolari delle ditte di trasporto e dei centri di raccolta purché il programma sia svolto almeno su una intera giornata, prevedano una parte teorica e una pratica ed alla fine del corso venga rilasciato un attestato di frequenza. Del programma e del periodo di espletamento dei corsi deve essere data comunicazione alla AUSL territorialmente competente che potrà vigilare sulla loro corretta realizzazione. Per l'espletamento del corso i titolari delle ditte di trasporto potranno avvalersi anche della collaborazione di veterinari ufficiali.

Il personale di provata esperienza pratica potrà seguire il corso solo per gli aspetti formativi teorici.

Istituzione di banche dati elettroniche per la registrazione delle autorizzazioni per lunghi viaggi rilasciati ai trasportatori, assieme ad altri dati, alcuni dei quali accessibili al pubblico e per la registrazione dei certificati di omologazione dei mezzi di trasporto su strada e delle navi adibite a trasporto di bestiame

L'articolo 13, prf. 4 del Regolamento CE 1/2005 prevede che l'autorità competente registri in una base dati

In Europa benessere a tutto camion

Si è svolta davanti ad un folto gruppo di partecipanti la giornata che il 17 novembre AIVEMP ha dedicato a Montichiari al tema del trasporto animale, con particolare riferimento al rispetto del regolamento 1/2005, la pressante legge europea che coinvolge pesantemente i servizi di controllo ufficiale e gli operatori che devono rispettarla. Saluti ed apertura dei lavori sono stati tenuti da Giuliana Pezzaioli, ospite, dell'omonimo gruppo di costruttori per autotrasporto, Sandro Zampettri, assessore del comune di Montichiari e Gaetano Penocchio, di AIVEMP, nonché presidente FNOVI.

Successivamente sono iniziati gli interventi tecnici. Prima relatrice Maria Ferraro, dell'UE, che ha illustrato i contenuti e la visione "europea" del problema. La relatrice ha posto l'accento soprattutto sulla formazione degli operatori, responsabili della movimentazione degli animali, ma ha anche calcolato la mano sulla responsabilità dei controllori. Mario Sapino, del Ministero della Salute, non si è allora lasciato perdere l'occasione di scodellare dati, fatti e proposte: bisognerà che il legislatore prenda in considerazione il parere dei tecnici, ha detto Sapino, perché anche una semplice regola come quella della valutazione professionale del benessere o il rispetto della mutualità (tra Paesi) delle sanzioni possono dare o togliere efficacia all'opera che i veterinari svolgono giorno e notte sulle strade insieme agli organi di polizia! Christine Hafner di Animal's Angel ha affondato ancora di più il coltello nella piaga, chiedendo a gran voce il rispetto dei codici e delle contravvenzioni tra singoli Paesi, perché numerosi sono gli esempi, a parere della relatrice, che testimoniano "vie di fuga" per gli operatori scorretti. Carlotta Caponi, Associazione Trasportatori, ha mosso qualche perplessità sul rispetto delle temperature ed Arnaldo Ghilardi, direttore tecnico della costruttrice Pizzaioli, ha ragionato sui futuristici sistemi di controllo satellitare. Ha chiuso la mattinata Sergio Papalia, del Ministero della Salute, da tempo esperto di queste problematiche, elencando i numerosi sforzi dell'Italia per rendere "praticabile" le norme che, talvolta, risentono dei pesi di Paesi a più ampio impatto politico sul parlamento UE. Il pomeriggio è stato riservato alle testimonianze di esperti di altri Paesi europei, vedendo l'alternarsi di Michael Sheenan, irlandese, Hansen Van der Sande, olandese e Alexander Rabitsch, austriaco; dopo la presentazione dei loro punti di vista, i tre ospiti sono stati a loro volta ripetutamente discussi, contestati, approvati o sottolineati dal pubblico in sala, composto sia da veterinari che da operatori del settore. Insomma, una giornata spesa bene per capire che il problema è complesso, attuale ma anche da discutere ancora per perfezionare alcuni aspetti poco chiari o applicabili; adesso tocca al legislatore recepire le osservazioni.

elettronica le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 11, comma 1, ai trasportatori che effettuano lunghi viaggi contrassegnandole con un numero unico a livello nazionale (prf. 2).

Nella banca dati devono essere registrate anche le decisioni relative alla sospensione o revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del certificato di omologazione del mezzo di trasporto (art. 26, prf. 4, lettera c). Gli articoli 18 e 19 del Regolamento prevedono anche la registrazione in banca dati elettronica, con un numero univoco a livello nazionale dei certificati di omo-

logazione dei mezzi di trasporto su strada per lunghi viaggi e delle navi adibite al trasporto bestiame. Visto l'obbligo di contrassegnare le summenzionate autorizzazioni e certificazioni con un numero unico nazionale e considerata l'istituzione presso il Ministero della salute del sistema informatico nazionale SINTESI-stabilimenti per l'attuazione dei nuovi regolamenti europei sull'igiene degli alimenti, si sta considerando la possibilità di istituire una banca dati nazionale. Sarà cura di questo Dipartimento fornire, appena possibile, informazioni dettagliate al fine del possibile utilizzo di questa banca dati nazionale. Per quanto riguarda la registrazione in banca dati elettronica dei certificati di omologazione delle navi adibite a trasporto bestiame, sarà cura del Posto di ispezione frontaliero portuale che ha rilasciato la certificazione o dell'ente di classificazione e certificazione navale riconosciuto in ambito nazionale adoperarsi per istituire e rendere operativa la banca dati elettronica richiesta dal Regolamento.

Certificati di omologazione dei mezzi di trasporto su strada per lunghi viaggi e delle navi adibite al trasporto di bestiame

L'art. 18 del Regolamento (CE) 1/2005 prevede che l'autorità competente o l'organismo designato dallo Stato membro rilasci, a richiesta, un certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada usati per lunghi viaggi sulla base dei requisiti previsti in Allegato I, capo II e VI del medesimo Regolamento.

Con il termine "omologazione" non è da intendersi l'omologazione di un tipo di veicolo rilasciata da un produttore che sottopone a visita e prova solo il prototipo da cui discenderanno gli autoveicoli da esso prodotti ma, è da intendersi come "certificazione di conformità del singolo automezzo ai requisiti sanitari e di benessere animale riportati al capo II e VI dell'Allegato I del Regolamento. Pertanto, si ritiene opportuno che il certificato di omologazione dei mezzi di trasporto per i lunghi viaggi sia rilasciato dal Servizio Veterinario della AUSL territorialmente competente nel cui territorio ricade la sede operativa del trasportatore, secondo le condizioni e le modalità previste dall'articolo 18 del Regolamento e su specifica richiesta scritta del titolare o rappresentante legale della ditta medesima. Tale certificato, conforme al modello riportato nell'allegato III, capo IV del Regolamento, dovrà essere redatto in lingua italiana ed in inglese ed avrà validità di cinque anni dalla data del rilascio. Questa validità viene meno nel caso in cui il mezzo di trasporto sia modificato o riattato in modo tale da incidere negativamente sul benessere animale. La stessa autorità competente dovrà registrare in un database elettronico i certificati di omologazione dei mezzi di trasporto su strada per lunghi viaggi identificandoli con un numero unico nazionale.

I mezzi di trasporto su strada che sul territorio nazionale raggiungono il luogo di destinazione finale senza superare le 12 ore di viaggio, possono essere esonerati dall'obbligo del certificato di omologazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4 del Regolamento (CE) n.1/2005. L'art. 19 del Regolamento (CE) 1/2005 prevede che anche le navi adibite al trasporto di bestiame, come definite dall'art. 2, lettera l), acquisiscano un

certificato di omologazione. Nel caso specifico il Posto di Ispezione Frontaliero portuale autorizzato al controllo veterinario sugli animali vivi, competente sullo scalo a partire dal quale la nave operi o più vicino al punto di uscita dal quale la nave interessata svolga servizio può rilasciare, secondo le condizioni e modalità previste dal medesimo articolo e su specifica richiesta del titolare o rappresentante legale della società armatrice della nave adibita al trasporto di bestiame, il certificato di omologazione. Tale certificato, dovrà essere redatto in lingua italiana ed in inglese ed avrà validità di cinque anni dalla data del rilascio. Questa validità viene meno nel caso in cui la nave sia modificata o riattata in modo tale da incidere negativamente sul benessere animale.

Nel caso di navi adibite al trasporto di bestiame di nuova realizzazione, il certificato di omologazione potrà essere rilasciato, nell'ambito dell'iter procedurale previsto per l'emissione delle altre certificazioni stabilite dalle norme generali di registrazione dei natanti, imbarcazioni e navi, dal Posto di Ispezione Frontaliero nel cui ambito di competenza è situato il cantiere navale di costruzione, in collaborazione con la Capitaneria di Porto e di un Ente di classificazione e certificazione navale riconosciuto in ambito nazionale.

La stessa autorità competente dovrà registrare in un database elettronico i certificati di omologazione dei mezzi di trasporto su strada per lunghi viaggi identificandoli con un numero unico nazionale.

Istituzione in ciascuno Stato membro di un "punto di contatto"

In applicazione a quanto disposto all'articolo 24, prf. 2 del Regolamento (CE) n. 1/2005, è stato istituito presso lo scrivente Dipartimento, un "punto di contatto" rappresentato dal seguente indirizzo di posta elettronica: dav-trasporti@sanita.it. Il punto di contatto, istituito presso ciascuno Stato membro, ha lo scopo di facilitare e migliorare l'assistenza reciproca e lo scambio di informazioni utili all'applicazione del regolamento in questione. In particolare, l'articolo 26, prf. 7, prevede che tutti i punti di contatto devono essere informati, in caso di violazioni al Regolamento, delle decisioni prese dalle autorità competenti riguardo:

- 1) la sospensione o revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del certificato di omologazione del mezzo di trasporto;
- 2) la sospensione o revoca del certificato di idoneità del conducente o del guardiano;
- 3) la temporanea proibizione del trasportatore o del mezzo di trasporto di trasportare animali su territorio nazionale dello Stato membro che ha chiesto l'interdizione al trasporto.

Definizioni più specifiche delle procedure di notifica (informativa) delle violazioni tra gli Stati membri e delle misure da adottare in seguito alla constatazione delle violazioni stesse

L'articolo 26 apporta alcune novità riguardo le misure da intraprendere in caso di violazioni della nor-

mativa come ad esempio la possibilità di revocare, da parte dell'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione, il solo certificato di caso di riscontro di irregolarità relative al mezzo stesso. Anche per i conducenti ed i guardiani che violino le disposizioni del regolamento in essere, l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione ha la facoltà di revocare o sospendere il certificato di idoneità. Per quanto riguarda la definizione delle procedure per l'attività di controllo nonché per il loro coordinamento, queste saranno oggetto di apposito atto amministrativo del Ministero della salute in collaborazione con altri Ministeri.

Modifiche al Regolamento (CE) n. 1255/97 sui "punti di sosta"

L'articolo 36 del Regolamento (CE) 1/2005, dispone ulteriori modifiche al regolamento (CE) n. 1255/97 riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta, già modificato dal regolamento (CE) N.1040/2003.

Con l'applicazione del nuovo regolamento i "punti di sosta" assumono la nuova denominazione di "posti di controllo". Con questo cambio di denominazione si è voluto sottolineare l'importanza dei controlli in questi luoghi che vengono effettuati dal veterinario ufficiale e dal gestore del "posto di controllo".

Novità importanti sono rappresentate da:

- ispezioni regolari, almeno due volte l'anno, da parte del veterinario ufficiale per controllare che le condizioni di riconoscimento continuino ad essere soddisfatte;
- possibilità, ai sensi dell'articolo 36, prf. 3, punto 5, da parte della Commissione europea di sospendere l'uso di un "posto di controllo" o cancellarlo dall'elenco comunitario se dai controlli in loco degli ispettori comunitari risulta la mancata osservanza della normativa comunitaria;
- obbligo, ai sensi dell'art. 36, prf. 8, lettera a) 1.b), di essere situato, progettato, costruito e gestito in modo da garantire una sufficiente biosicurezza;
- obbligo, ai sensi dell'art. 36, prf. 8, lettera b) 1.b), di attrezzare il "posto di controllo" di un apposito posto di lavaggio per autocarri;
- obbligo di sottoporre gli escrementi e l'urina degli animali ad appropriato trattamento prima della loro rimozione dai locali per evitare il diffondersi di malattie animali.

Per quanto riguarda la procedura per il riconoscimento dei "posti di controllo", rimane valida la procedura indicata nella nota prot. 3926 del 29 dicembre 1998 diramata dallo scrivente Dipartimento. Tuttavia, gli stessi posti di controllo devono adeguarsi ai nuovi adempimenti previsti dal Regolamento (CE) n. 1/2005 per la conferma del numero di riconoscimento.

i) Installazione di un sistema di navigazione satellitare sui mezzi di trasporto su strada per i lunghi viaggi.

L'articolo 6, prf. 9 del Regolamento (CE) 1/2005 prevede che i trasportatori di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina e suina per lunghi viaggi su strada usino un sistema di navigazione di cui all'allegato I, capo VI, punto 4.1, a partire dal 1° gen-

naio 2007 per i mezzi di trasporto di nuova immatricolazione e dal 1° gennaio 2009 per quelli già in uso. Per lunghi viaggi su strada si intendono anche i viaggi superiori alle otto ore effettuati sul territorio nazionale. Tale sistema di navigazione deve permettere di registrare e trasmettere informazioni equivalenti a quelle dell'allegato II, sezione 4 del giornale di viaggio relative alla "dichiarazione del trasportatore" e informazioni sull'apertura/chiusura del portellone di carico. I trasportatori devono conservare per almeno tre anni le registrazioni ottenute dal sistema di navigazione per metterle a disposizione, su richiesta, dell'autorità competente deputata ai controlli come riferito all'articolo 15, prf. 4.

La Commissione europea, attraverso il proprio centro di ricerca, ha elaborato un documento sui requisiti tecnici del sistema di navigazione satellitare per fornire agli utenti, progettisti e costruttori dei sistemi di navigazione e comunicazione una descrizione dei componenti necessari e dei requisiti di conformità del sistema, come pure per assicurare la compatibilità e l'interoperabilità dei dispositivi costruiti da differenti costruttori. Il sistema di navigazione sarà fondamentalmente costituito dalle seguenti componenti tra loro associate:

- una unità di bordo (OBU) capace di raccogliere, registrare ed immagazzinare automaticamente una serie di dati;
- un sistema di posizionamento capace di indicare la propria posizione mediante segnali satellitari basati sul Global Navigation Satellite System (GNSS) e la determinazione del tempo;
- un sistema di comunicazione basato sul General Packet Radio Service (GPRS) che permette automaticamente la trasmissione dei dati raccolti e registrati dall'OBU da un veicolo durante il viaggio ad un dispositivo a distanza.

I dati potenzialmente registrabili e immagazzinabili dall'unità di bordo (OBU) durante un viaggio e riferibili ad ogni gruppo di animali accompagnato da un giornale di viaggio, oltre a quelli previsti dal regolamento nell'allegato 1 capo VI punto 4.1, possono riguardare: 1) posizione geografica del veicolo; 2) velocità; 3) apertura e chiusura dei punti di entrata ai compartimenti degli animali utilizzabili per eventuali carichi e scarichi degli stessi; 4) collegamento e scollegamento del rimorchio; 5) segnali di allarme; 6) numero di identificazione del giornale di viaggio; 7) categoria e numero degli animali caricati; 8) luogo, data e ora di partenza; 9) identificazione animali morti. Le disposizioni relative alla qualità dei dati da registrare e alle caratteristiche tecniche del sistema di navigazione satellitare sono adottate dalla Commissione in sede di Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali dove sono rappresentati tutti gli Stati membri.

Revisione del giornale di viaggio (ex ruolino di marcia)

Il giornale di viaggio, Allegato II del Regolamento (CE) n. 1/2005, è la nuova versione profondamente modificata del precedente ruolino di marcia. Il nuovo giornale di viaggio si articola in cinque sezioni rilegata-

te tra loro ed è obbligatorio solo per lunghi viaggi tra Stati membri e tra Stati membri e Paesi terzi di equidi domestici diversi dagli equidi registrati, e animali domestici della specie bovina, ovina, caprina e suina (art. 5, prf. 4). I lunghi viaggi nell'ambito del territorio nazionale sono esonerati dall'obbligo della compilazione del giornale di viaggio.

Ogni sezione deve essere compilata e firmata dalle varie figure professionali coinvolte nella organizzazione, esecuzione e controllo dell'intero viaggio e dettagliatamente specificate nelle sezioni stesse. Si rappresenta che ai sensi dell'articolo 14, prf. 1 e dell'art. 15 prf. 2 del Regolamento in essere, l'autorità competente del luogo di partenza deputata ai controlli relativi ai giornali di viaggio ed i controlli di idoneità al trasporto prima della partenza di lunghi viaggi, è rappresentata dai Servizi veterinari della AUSL, nel cui territorio ricade il luogo di partenza degli animali per il lungo viaggio. Si precisa che la presenza fisica del veterinario al momento del carico è richiesta solo quando il trasportatore è sottoposto a controlli addizionali per violazioni alle disposizioni del Regolamento (art. 26, prf. 4, lettera b). L'avvenuta esecuzione di questi controlli addizionali deve essere riportata dal veterinario nell'apposita sezione 2, punto 8 del giornale di viaggio. Si precisa, infine, che le partite di animali che viaggiano sullo stesso mezzo di trasporto ma che hanno diverso luogo di partenza e/o destinazione possono essere accompagnate, ognuna, da un singolo giornale di viaggio.

 **AIVEMP**

ASSOCIAZIONE FEDERATA ANMVI

in collaborazione con l'Asl 7 di Ragusa

SEMINARIO

Benessere animale e protezione degli animali: normativa nazionale e comunitaria di riferimento e sua applicabilità in allevamento, al macello, durante il trasporto

10-11 Maggio 2007

**Dipartimento Prevenzione - Asl 7
Via G. di Vittorio Veneto, 59 - Ragusa**



Richiesto accreditamento ECM

Per informazioni:

Segreteria AIVEMP - Lara Zava
Tel. 0372 403541 - Fax 0372/403540
E-mail: segreteria@aivemp.it - Web: info@aivemp.it

PER I MEDICI VETERINARI ISCRITTI ALL'AIVEMP

AON PERSONAL LINE Srl

**BROKER DI ASSICURAZIONE DEDICATO AI GRUPPI CONVENZIONATI
propone con Bernese Assicurazioni SpA* a condizioni riservate:**

- **CONVENZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE**
- **RCA + INCENDIO FURTO e AUTO RISCHI DIVERSI**
- **INFORTUNI**
- **GLOBALE STUDIO PROFESSIONALE**
- **TUTELA LEGALE** (tramite RAS Tutela Giudiziaria)
- **ASSISTENZA** (tramite **MONDIAL ASSISTANCE S.p.A.**) per:
 - ▶ la casa
 - ▶ lo Studio professionale
 - ▶ gli infortuni

* Trattazione e liquidazione dei sinistri a cura della struttura liquidativa in Italia del **GRUPPO ALLIANZ RAS.**

È possibile accedere alle opportunità offerte e ottenere maggiori informazioni collegandosi al portale internet **www.sicuramente.it** (sez. **Convenzioni**) oppure chiamando il numero verde **800.906.377**

Aon Personal Line Srl

Società soggetta a direzione e controllo di Aon Italia S.p.A.

Via Andrea Ponti, 10 - 20143 Milano - Tel. 02 45422619 - Fax 02 45422650